



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
Ex Ufficio X

TAVOLO PER LA SIDERURGIA

(b) Importazioni da Paesi terzi, in particolare dalla Cina

Iniziative per il contrasto del dumping

Un secondo aspetto che le Associazioni hanno chiesto di esaminare relativamente alla questione delle importazioni dai Paesi terzi è rappresentata dal rischio di dumping cinese nelle esportazioni di prodotti in acciaio sul mercato europeo. Il fenomeno è legato alla sovracapacità produttiva del Paese asiatico ed al sistema di sussidi che caratterizza tutti fattori economici e finanziari della produzione. Si tratta in estrema sintesi di una concorrenza sleale che distorce fortemente questo settore del mercato globale. Il dinamismo e l'aggressività commerciale cinese si aggiunge evidentemente ad un quadro di difficoltà dell'industria siderurgica dovuto alla più generale crisi che investe i consumi e che di conseguenza si ripercuote su tutti i settori industriali.

La Cina è l'unica area economica dove la produzione, sia pure in misura minima, ha continuato a registrare un indice positivo rispetto al 2008, nel 1° trimestre 2009 ha prodotto il 50% di tutto l'acciaio mondiale ed il 65% di quello asiatico. La prassi delle sovvenzioni statali cinesi alle proprie imprese è accertata. EUROFER ha pubblicato e presentato alla Commissione Europea un ampio studio sul fenomeno che dimostra già l'esistenza di pratiche di concorrenza sleale mediante l'offerta di prodotti siderurgici a prezzi non di mercato.

Le sovvenzioni cinesi mettono a rischio l'industria comunitaria che ha invece un mercato totalmente libero e non affetto da distorsioni della concorrenza dovuto ad aiuti di Stato. Il Tavolo dovrebbe esaminare la possibile attuazione di contromisure compatibili con le vigenti regole di mercato.

Proposte di ipotesi di lavoro

Laddove vengano riscontrati fenomeni di sospetto dumping su talune tipologie di prodotti siderurgici occorrerebbe valutare l'attivazione delle procedure di ricorso previste dall'Unione Europea e rafforzare le iniziative di sinergia fra Associazioni, imprese e Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere adeguatamente in tutte le sedi utili la pratica avviata ai fini della istituzioni di dazi all'importazione.

Come strategia di difesa rispetto a prodotti già soggetti a dazi, occorrerebbe rafforzare i controlli doganali sui prodotti di importazione sottoponendo ad attente verifiche le operazioni relative a prodotti le cui dichiarazioni recano codici doganali non sottoposti a dazio, simili a quelli di prodotti che invece lo sono e mettendo a punto procedure volte a individuare fenomeni di triangolazione.

IMPORTAZIONI DALLA CINA
CONFRONTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2008/2009

CINA

TORN	PRODOTTO	ANNO 2008						ANNO 2009						Totale 2008	Totale 2009	Diff. % di mese pre di giugno
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU			
ACCIAIO COMMUNE	ARMAMENTO	18	78	20	21	114	57	308	22	9	44	82	26	73	256	-16,7%
	BANDA STAGNATA	1.447	982	109	1.989	1.989	1.173	1.077	368	348	348	1.191	3.091	508	5.504	5059,8%
	BARRE E PROFILATI	5.304	7.632	7.639	3.119	4.454	1.847	8.714	3.048	2.645	4.872	3.586	2.748	1.453	18.953	182,3%
	COILS A CALDO	130.968	45.444	4.179	12.111	4.631	66.986	30.064	264	406	18	29	58	48	821	-87,3%
	ELETTROZINCATO	1.043	621	184	184	205	19	2.072	30.279	20.577	4.038	12.492	394	2.924	74.859	-72,6%
	FILI	2.821	1.534	1.939	1.939	3.120	3.677	18.285	1.189	0	946	1.589	394	2	1.243	-10,0%
	LAMIERE DA COMBINATA	470	5	88	243	33	410	1.259	1.742	1.458	1.458	6	740	740	7.919	-82,0%
	LAMIERE DA TRENO	31.776	30.022	4.838	12.003	10.203	22.633	121.170	4.508	4.632	10.501	14.058	6	2.077	35.660	-59,0%
	LAMIERE DA FREDDO	21.732	22.888	6.605	7.796	6.500	3.395	181.170	10.852	4.488	17.056	8.829	3.077	862	40.774	-32,2%
	LINGOTTI	203	86	56	105	137	72	658	172	86	61	45	14	28	400	-38,4%
MERCANTILI	1.093	88	138	138	535	22	1.875	172	170	0	0	14	70	70	0,0%	
NASTRI A CALDO	215	120	1	124	241	1	485	172	170	0	0	0	152	484	-100,0%	
NASTRI A FREDDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
PALANCOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
PREVENNICIATI	3.430	3.950	1.178	5.044	11.613	5.830	30.855	0.113	0	1.030	853	1.349	1.040	13.385	-56,0%	
ROVETTI	0	0	18	132	210	0	341	3	138	4	159	0	0	183	-82,3%	
ROVETI	135	284	350	11	878	3	2.531	140	224	697	80	12	101	412	83,1%	
SEMIRODOTTI	776	284	350	127	878	15	42	42	39	14	525	12	140	1.274	-49,7%	
TOMO CEMENTO ARMATO	2.122	2.735	1.047	3.164	11.236	1.571	3.170	121	28	22	3378	4.819	670	17.111	2388,0%	
TRAVI	7.640	4.894	9.461	7.079	15.440	10.999	10.999	4.173	0	22	3.378	4.819	670	17.111	-99,1%	
VERGELLA	9.180	18.423	42.170	56.176	63.901	124.163	62.279	62.279	35.812	45.933	48.006	21.756	10.887	16.965	-76,4%	
ZINCO A CALDO	229.046	136.058	42.170	56.176	63.901	124.163	62.279	62.279	35.812	45.933	48.006	21.756	10.887	16.965	-85,4%	
Totale C																
ACCIAIO LEGATO	6.786	8.739	2.343	3.732	8.131	6.129	35.840	2.668	1.177	697	1.075	1.822	75	7513	-70,0%	
BARRE E PROFILATI	186	307	223	513	96	60	0	59	214	197	244	365	293	901	0,0%	
ELETTROZINCATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37,2%	
LAMIERE DA COMBINATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,0%	
LAMIERE DA TRENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,7%	
LAMIERE DA FREDDO	1.045	6.240	4.482	1.533	886	491	14.690	57	1.254	75	6.137	297	20	440	44,0%	
LINGOTTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,7%	
MAGNETICO G.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56,2%	
MERCANTILI	10	31	17	0	13	42	112	218	19	23	18	0	0	60	-46,7%	
NASTRI A FREDDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,0%	
ROVETTI	2	7	3	3	9	10	34	68	41	82	132	8	9	339	890,2%	
SEMIRODOTTI	1	57	0	0	0	0	2.032	1.535	6.190	62	132	8	9	339	890,2%	
VERGELLA	8.010	15.559	7.071	5.861	10.039	10.822	56.782	14.887	9.104	3.521	7.735	2.736	1.885	7.725	-29,8%	
Totale S																
ACCIAIO INOX	0	45	76	21	72	22	236	1.100	05	1	268	25	0	358	52,0%	
BARRE E PROFILATI	1.916	321	164	180	1.009	2.603	7.033	224	41	75	55	128	0	1.100	-84,4%	
COILS A CALDO	128	137	144	203	110	136	858	0	0	0	0	0	0	501	-30,0%	
FILI	3	5	0	0	0	0	138	53	00	64	0	0	0	38	-72,3%	
LAMIERE DA COMBINATA	174	328	22	86	03	65	2.759	41	2	19	263	65	20	207	-82,5%	
LAMIERE DA TRENO	883	1.278	1.159	2.420	10.591	9.754	26.092	5	0	4	0	0	0	410	-98,4%	
LAMINATI A FREDDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,0%	
LINGOTTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,0%	
MERCANTILI	26	29	23	21	20	2	119	43	54	78	32	5	192	404	-100,0%	
NASTRI A CALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,1%	
NASTRI A FREDDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,7%	
SEMIRODOTTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98,0%	
VERGELLA	3.132	2.155	1.610	2.825	14.122	13.418	37.359	1.481	263	242	618	222	350	3.160	-100,0%	
Totale X																
Totale complessivo	278.200	203.725	83.987	85.635	129.296	177.243	895.056	102.732	58.317	63.108	64.456	30.071	19.050	336.735	-91,5%	

salvaguardie speciali temporanee nei confronti di alcuni beni provenienti dalla Cina, a seguito dell'accordo di adesione di tale paese all'OMC.

Le politiche di difesa commerciale rappresentano quindi un aspetto importante della politica commerciale comune, in quanto operano come strumenti volti ad assicurare, a livello internazionale, la coerenza dei comportamenti aziendali con le regole della libera concorrenza internazionale.

PROCEDURA ANTIDUMPING

A cosa serve

Serve a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d'origine.

In cosa consiste

Si tratta di un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto comunitario e condotto dalla Commissione europea d'ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell'esistenza di un comportamento di dumping, prevede l'applicazione di **dazi all'importazione**, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigenti nel mercato d'origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un **accordo di prezzo minimo** che abbia lo stesso effetto.

Quando e a chi è applicato il dazio

I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:

1. esistenza della pratica di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato comunitario risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d'origine della merce;
2. esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping;
3. esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell'industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping);
4. interesse della Comunità: i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d'origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l'industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in cui il danno dell'industria è eliminato (tale regola è detta del "dazio minimo").

Chi può presentare un ricorso

Sono legittimati a presentare ricorso i produttori del bene in concorrenza con quello importato che rappresentino almeno il **25% del totale della produzione comunitaria**. I soggetti interessati possono presentare ricorso (anche avvalendosi della propria associazione di categoria) direttamente alla Commissione europea, oppure per il tramite del Ministero per le Attività Produttive.

Gli stati membri possono trasmettere alla Commissione gli elementi in loro possesso anche in mancanza di un ricorso dei privati e la Commissione, in alcuni casi, può decidere di aprire una procedura d'ufficio. E' quindi importante che anche le aziende che non rispettano la soglia del 25% della produzione comunitaria trasmettano le informazioni in loro possesso al Ministero delle Attività Produttive o alla Commissione, in modo che quest'ultima acquisisca elementi per decidere di aprire una procedura di propria iniziativa.

Per le P.M.I. è attivo un servizio di assistenza alla compilazione dei ricorsi presso la Direzione Generale Politiche Commerciali del Ministero delle Attività Produttive - Divisione I Unità Gestione Strumenti di Difesa Commerciale:

o Avv. Pasquale De Micco (Capo Unità): tel.: 06 - 59932591 e-mail: polcom1@mincomes.it

o Dr. Paolo Passerini (Esperto Economia Internazionale): tel.: 06 - 59932529

Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura

- **La azienda o le aziende interessate** sono tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l'imposizione di un dazio compensativo, oltre ad elementi relativi all'azienda o alle aziende che agiscono ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni. *La Commissione ha predisposto una guida per la presentazione dei ricorsi.*
- **La associazione di categoria** che può presentare il ricorso per conto dei propri associati e che, comunque, può svolgere una importante attività di raccolta di dati.
- **Il Ministero delle Attività Produttive** che può fungere da tramite tra le aziende interessate e la Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier. **La Commissione europea** che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio l'eventuale adozione dei dazi compensativi.
- **Le aziende produttrici** nei paesi terzi che sono chiamati a partecipare attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i dati necessari per valutare l'eventuale esistenza di un comportamento di dumping.
- **Il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea** che decide l'adozione delle misure definitive.

Quali sono i tempi della procedura

La procedura normalmente si chiude in un anno dal suo inizio. In ogni caso, il termine perentorio è di 15 mesi.

Dopo 60 giorni dall'inizio della procedura, possono essere imposti dazi provvisori.

I dazi definitivi vengono decisi dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, su proposta della Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. A seguito della entrata in vigore del **Regolamento 461/04**, la proposta della Commissione si considera approvata in mancanza di una maggioranza di Stati membri che si esprimano per il suo rigetto (c.d. maggioranza semplice negativa). In questo modo si garantisce la utilizzabilità di questo strumento anche nell'Europa a 25. Il regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno che le parti interessate, o la Commissione d'ufficio, non richiedano l'avvio di una procedura di revisione (c.d. *interim review e/o sunset review*).

Persaperne di più

La procedura è disciplinata dal **Regolamento 384 del 22 dicembre 1996** (il c.d. "regolamento base"), recentemente modificato dal **Regolamento 461 dell' 8 marzo 2004**.

La Commissione europea ha elaborato una **Guida alla compilazione di una denuncia antidumping** per gli utenti, destinata ai soggetti interessati a presentare un ricorso antidumping (il documento non è ancora aggiornato al **Regolamento 1972 del 5 novembre 2002**, che concede alla Federazione russa lo status di paese ad economia di mercato e al regolamento 641/04 di

come le salvaguardie temporanee negoziate nell'accordo di accessione della Cina all'OMC.

In cosa consistono

Si tratta in un procedimento regolato dal diritto comunitario e condotto dalla Commissione europea d'ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte di uno o più Stati Membri. Tale procedimento, in caso di accertamento dell'esistenza di una grave crisi o di un pericolo di grave crisi determinata da improvvise alterazioni dei flussi commerciali, consente l'applicazione di dazi o di quote all'importazione nei confronti di un determinato prodotto allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione comunitaria.

Un Regolamento ad hoc (427/03 detto TPSSM; *Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism*) detta una normativa speciale nei confronti delle importazioni cinesi. Su questo stesso sito è possibile consultare una guida pratica a tale nuovo strumento e le istruzioni per le imprese e le associazioni di categoria per richiedere l'attivazione della Salvaguardia specifica nei confronti della Cina.

Quando e a chi è applicata la misura di salvaguardia (dazio e/o quota)

La misura di salvaguardia è applicabile se, nel corso del procedimento, sono accertate tre condizioni:

1. **incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni** del prodotto in esame;
2. **esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un settore produttivo comunitario**, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni;
3. **interesse della Comunità**: i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

La Salvaguardia è applicata erga omnes, cioè alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutto il mondo extra-UE. Nel caso di salvaguardia contro la Cina, la misura sarà selettiva, applicata cioè alle importazioni del prodotto in questione provenienti dalla sola Cina.

Quali sono i tempi della procedura

La durata della procedura è fissata in nove mesi dalla data del suo inizio, prorogabili in caso di necessità per altri due mesi.

Dopo 60 giorni dall'inizio della procedura, possono essere imposte misure provvisorie per una durata massima di 200 giorni.

Le misure vengono adottate dalla Commissione, dietro consultazione con gli Stati membri per un periodo che non può eccedere i quattro anni (compresa la durata delle eventuali misure provvisorie).

E' importante notare che le misure di salvaguardia comportano una maggiore sensibilità politica in quanto non sono destinate a contrastare fenomeni di concorrenza sleale come nel caso delle misure antidumping o antisovvenzione.

Per saperne di più

La procedura di imposizione delle salvaguardie ordinarie è disciplinata dai Regolamenti 3285/94 e 51/94.

Le salvaguardie temporanee nei confronti della Cina sono disciplinate dal Regolamento 427/03 (TPSSM).